

COMUNE DI RIOLA SARDO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del C.C. n°40 del 21.11.2001
Modificato con deliberazione C.C. n°22 del 22.07.2009

SOMMARIO

Titolo I° Disposizioni preliminari

Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Personale addetto	4
Art. 3 – Responsabilità	4

Titolo II° Polizia interna ai cimiteri

Art. 4 – Orario apertura al pubblico	4
Art. 5 - Divieto di ingresso	4
Art. 6 -Divieti speciali	5
Art. 7 -Riti religiosi	5
Art. 8 -Circolazione veicoli	5
Art. 9 -Ornamenti ed epigrafi	6
Art. 10 - Lapidì, ricordi, fotografie	6
Art. 11 - Imprese di costruzione	6
Art. 12 - Approvazione opere e responsabilità	6
Art. 13 - Recinzione aree - Materiali di scavo	6
Art. 14 - Introduzione e deposito di materiali	6
Art. 15 - Opere sulle sepolture individuali	7
Art. 16 - Vigilanza sulla costruzione delle opere	7
Art. 17 - Ornamentazione delle sepolture	7
Art. 18 - Prescrizioni per la realizzazione di sepolture private	7

Titolo III Tumulazioni provvisorie - Esumazioni - Estumulazioni

Art. 19 - Tumulazioni provvisorie	8
Art. 20 - Scadenza sepolture	8
Art. 21 - Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento	8
Art. 22 - Prelievo di parti di salme ed altri oggetti	8

Titolo IV Concessione di sepolture private

Art. 23 - Tipologia e durata delle sepolture private	8
Art. 24 - Divieto di cessione	9

A) Sepolture individuali

Art. 25 - Modalità di concessione	10
Art. 26 - Obbligo di manutenzione	10
Art. 27 - Decadenza	10
Art. 28 - Sistemazione delle salme	11
Art. 29 - Rinuncia - Rimborsi	11

B) Sepolture di famiglia e per collettività

Art. 30 - Modalità di concessione	11
Art. 31 - Costruzione delle opere	12
Art. 32 - Sepolture per inumazioni	12
Art. 33 - Obbligo di manutenzione	12
Art. 34 - Aveni diritto	12
Art. 35 - Estinzione dei membri della famiglia	13
Art. 36 - Recupero delle aree	13
Art. 37 - Decadenza	13
Art. 38 - Provvedimenti a seguito della decadenza	13
Art. 39 - Divisione e rinuncia	13
Art. 40 - Termine della concessione per le aree già assegnate.....	14
Art. 41 - Trasporti e sepoltura gratuiti	14

Titolo V
Registrazioni ed aggiornamenti delle operazioni cimiteriali

Art. 42 - Planimetria cimitero	14
Art. 43 - Mappa	14
Art. 44 - Annotazioni in mappa	14
Art. 45 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	15

Titolo VI
Disposizioni finali

Art. 46 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	15
Art. 47 - Cautele.....	15
Art. 48 - Sepolture private a tumulazione pregressa. Mutamento del rapporto concessorio	15
Art. 49 - Entrata in vigore	15
Art. 50 - Sanzioni	16

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i servizi cimiteriali di competenza del Comune, la gestione e custodia dei cimiteri, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in applicazione del D.P.R. 10.9.1990, n° 285, del titolo VII del R.D. 9.7.1939, n° 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n° 1265.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n° 285 o altre norme nazionali o regionali.

Art. 2

Personale addetto

Responsabile dei servizi cimiteriali, nel prosieguo indicato anche come "responsabile" è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, che vi provvede con le risorse umane e finanziarie messe a disposizione dell'Ente, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 3

Responsabilità

Il Responsabile vigila in modo tale che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Titolo II

POLIZIA INTERNA AI CIMITERI

Art. 4

Orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è fissato con ordinanza del Sindaco e dev'essere affisso in via permanente all'ingresso dei cimiteri.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 5

Divieto di ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
b) quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi la opportunità del divieto;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 non accompagnati da adulti.

e) ai cani o altri animali;

Per motivi di salute o di età, il Responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 6 Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, chiedere l'elemosina, accedere e sostare con simboli di fede politica;

b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti e qualsiasi altro oggetto;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;

e) portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, anche di ornamento alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nei cimiteri;

f) disturbare i visitatori con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;

g) eseguire qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione del responsabile;

h) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, senza l'assenso dei familiari;

l) eseguire lavori sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;

n) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 7 Riti religiosi

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 8 Circolazione di veicoli

Può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno dei cimiteri.

Art. 9
Ornamenti ed epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura, oltre che alle forme ed all'ambiente circostante.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi.

Le epigrafi possono essere compilate in lingua italiana o in lingua sarda. Sono permesse citazioni in latino, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in lingua italiana o in lingua sarda.

Art. 10
Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc., avendo però cura che non superino le altezze di m. 1 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, il responsabile può disporre la rimozione.

Art. 11
Imprese di costruzione

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 12
Approvazione opere e responsabilità

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo o il rilascio di apposito permesso o licenza o autorizzazione o concessione.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art. 13
Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 14
Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art. 8; la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio il responsabile può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.

Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dal responsabile.

Art. 15

Opere sulle sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede l'approvazione del responsabile.

Art. 16

Vigilanza sulla costruzione delle opere

Il responsabile controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni del regolamento; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.

Art. 17

Ornamentazione delle sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

Art. 18

Prescrizioni per la realizzazione di sepolture private

Nel caso di realizzazione di nuovi reparti all'interno dei cimiteri, o di sistemazione di tombe già esistenti, il responsabile si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o di inumazione e di manutenzione delle opere.

Titolo III
TUMULAZIONI PROVVISORIE - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 19
Tumulazioni provvisorie

Il responsabile, in base alle disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare i mesi 12. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo del loculo al momento della tumulazione.

Il deposito verrà conguagliato al momento della sistemazione definitiva della salma in altro spazio con le modalità stabilite dal successivo art. 23, purché ciò avvenga entro i 12 mesi di cui sopra: altrimenti sarà definitivamente riscosso dal Comune.

Art.20
Scadenza sepolture

La scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.

Nessun avviso é previsto per i concessionari di sepolture private, in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa.

Se, scaduta la concessione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il responsabile disporrà la raccolta degli eventuali resti e la loro sistemazione definitiva.

Art.21
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie in sepolture di famiglia e quelle straordinarie, invece, dovranno essere eseguite a cura e spese degli eredi.

Art.22
Prelievo di parti di salme ed altri oggetti

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può prelevare parti di salme, di indumenti, di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi.

Titolo IV
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 23
Tipologia e durata delle sepolture private e Piano di utilizzo

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (singole o doppie sovrapposte), per famiglie o collettività;
- b) campi per sepoltura mediante inumazione ;
- c) campi per la realizzazione di cappelle private;
- d) tumulazioni individuali in loculi già realizzati dal Comune;
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54, D.P.R. 10.9.90, n° 285.

Il piano di utilizzo individua, altresì, le localizzazioni e gli indici con relativi ingombri delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo di loculi realizzati dal Comune, per tumulazioni individuali: la durata è di anni 30 (trenta) nel caso di occupazione immediata con la salma all'atto della concessione; di anni 40 negli altri casi di cui all'articolo 29.
- b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 (novantanove) anni di cellette-ossari individuali predisposte dal comune per la custodia dei resti mortali;
- c) nell'uso temporaneo, per la durata di 30 (trenta) anni, di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali per famiglie e collettività e cappelle private.

Le concessioni in uso possono essere rinnovate alle rispettive scadenze per uno stesso periodo, dietro pagamento di una quota pari al 20% del canone vigente al momento in cui viene richiesto il rinnovo.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito con deliberazione della Giunta.

Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.10.9.1990, n° 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, è regolata da un contratto stipulato dal responsabile.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il contratto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 24

Divieto di cessione ed uso delle sepolture private

E' vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Salvo quanto già previsto dall'art.27, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10.9.90, n° 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli eredi con una dichiarazione ai sensi della legge 4.1.68, n° 15.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

A) SEPOLTURE INDIVIDUALI

Art. 25

Modalità di concessione

La concessione di loculi, aree per la costruzione di tombe, loculi e cappelle private per la sepoltura individuale privata viene concessa, di norma, a decesso della persona cui è destinata.

Quando ci sia la disponibilità di aree o loculi, il Responsabile può autorizzare la concessione in vita del richiedente, nelle seguenti circostanze:

- il richiedente abbia raggiunto almeno 65 anni di età;
- nel caso di coppia di coniugi o di fratelli o sorelle, al momento del decesso di uno dei due congiunti può essere concesso il loculo attiguo a quello assegnato.

In tal caso la concessione dell'area o del loculo non ancora utilizzato potrà essere revocata temporaneamente qualora, non essendovi altra disponibilità, le stesse siano necessarie per sepolture di altri defunti.

L'assegnazione dei loculi costruiti dal Comune verrà effettuata per fila verticale intera, partendo da quella a quota terreno; il prezzo degli stessi verrà differenziato con i seguenti criteri:

- 1a e 2a fila orizzontale, maggiorazione del 10% sul prezzo base determinato.;
- 3a fila orizzontale, riduzione del 5% sul prezzo base determinato.;
- 4a fila orizzontale, riduzione del 10% sul prezzo base determinato.

Art. 26

Obbligo di manutenzione

I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato le sistemazioni delle sepolture, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.

In difetto di tali doveri, previa diffida, il Comune potrà procedere direttamente ad eseguire gli interventi necessari, ponendo a carico degli eredi del defunto le relative spese, o in alternativa potrà essere disposta la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione come all'articolo che segue.

Art. 27

Decadenza

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza dei termini quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come nell'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;

3) quando la salma venga trasferita in altra sepoltura e si verifichi uno stato di necessità di sepolture all'interno del Cimitero.

4) quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

5) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

6) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

I predetti provvedimenti sono adottati con determinazione del Responsabile, previa diffida agli interessati, se reperibili.

La decadenza dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 29.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti al punto 6), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 28 **Sistemazione delle salme**

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente.

Art. 29 **Rinuncia - Rimborsi**

Nel caso di rinuncia alla sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del prezzo secondo le seguenti modalità:

1) se la rinuncia avviene nel quinquennio dalla data della concessione, saranno rimborsati i 7/10 del prezzo pagato;

2) se la rinuncia avviene nei 5 (cinque) anni successivi al quinquennio di cui sopra, saranno rimborsati i 7/10 del prezzo pagato, ridotti di 1/10 per ogni anno;

Non è previsto alcun rimborso passati 10 (dieci) anni dalla data della concessione.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Art. 30 **Modalità di concessione**

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può essere data a quanto previsto dal precedente art. 25, secondo la disponibilità dei cimitero a persona, ente, comunità; può essere data anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto i rispettivi posti-sepoltura.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve risultare da scrittura privata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art. 31 **Costruzione delle opere**

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, ecc., impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza della concessione relativa, entro 12 mesi dalla data della concessione stessa, salvo proroga motivata per causa di forza maggiore.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Il progetto deve essere approvato dall'ufficio tecnico comunale organi competenti su conforme parere della Commissione edilizia e della U.S.L.

La costruzione di sepolture di famiglia plurime può essere costituita da due a otto loculi fuori terra (da intendersi disposti su due file 4+4) (1).

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, nel rispetto delle distanze e delle dimensioni minime stabilite dal regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n°. 285/1990; è vietata qualsiasi zoccolatura oltre all'ingombro assegnato.

(1) Comma così modificato con deliberazione C.C. n.22 del 22.07.2009

Art. 32 **Sepolture per inumazioni**

Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

Art. 33 **Obbligo di manutenzione**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che il Responsabile ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida e ordinanza disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Risultando e permanendo lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 34 **Aventi diritto**

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato ai soggetti indicati nell'atto di concessione e nelle norme vigenti.

Il concessionario di origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o alcune salme, *fatta eccezione per i casi previsti da specifiche norme di legge.*

Art. 35
Estinzione dei membri della famiglia

Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato il corpo morale o ente concessionario, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione.

Art. 36
Recupero delle aree

- Aree libere: Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune ottenendo il rimborso del prezzo pagato, con le modalità stabilite dall'art. 29 del presente regolamento.

Il Responsabile può ammettere di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nel termine di cui all'art. 31.

- Aree con parziale costruzione: Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

Il Responsabile può autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nel termine stabilito.

- Rinuncia ai diritti: i titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Art. 37
Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta a decadenza:

- per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'articolo precedente;

- per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato mediante determinazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Art. 38
Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono della sepoltura, il Responsabile provvede al trasferimento delle salme e dei resti come indicato all'art. 28.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda dello stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere.

Art. 39
Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con scrittura privata, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Art. 40

Termine della concessione per le aree già assegnate.

La durata della concessione delle aree e dei loculi assegnati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento viene stabilita in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi eventuali periodi superiori risultanti da adeguata documentazione.

Per le aree e loculi occupati da sepolture effettuate oltre 50 anni, per le quali non viene richiesto il rinnovo della concessione, il Comune provvedere a renderle libere e disponibili, sistemando i resti presenti nell'ossario comune.

Art. 41

Trasporti e sepoltura gratuiti

Il servizio di trasporto funebre in caso di defunti poveri, salme di persone decedute in solitudine e per le persone per le quali nessuno richiede i funerali è a carico del Comune.

In tal caso il Comune provvederà ad assegnare apposito loculo ed a pagare direttamente all'agenzia funebre le spese per la fornitura della cassa e del servizio di trasporto.

TITOLO V

REGISTRAZIONI ED AGGIORNAMENTI OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 42

Planimetria cimitero

L'Ufficio tecnico comunale è tenuto a redigere entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento una planimetria del cimitero, conforme alle prescrizioni di cui all'art.54, D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 43

Mappa

Presso l'Ufficio Tecnico è tenuta una mappa delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Art. 44

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del contratto di concessione;

- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 45

Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni, di cui agli artt. 52 – 53, D.P.R., 10.9.1990, n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che per la durata della concessione.

Art. 47

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 48

Sepulture private a tumulazione pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n° 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "*dell'immemoriale*", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, successiva all'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO.

Art. 50
Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite in base al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali approvato dal Consiglio con deliberazione n° 37 in data 25.10.2001.

Le sanzioni saranno applicate dal Responsabile con ordinanza, in rapporto all'entità e gravità delle infrazioni.